



**COMUNE DI FICCARAZZI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

PEC:[osl@cert.comune.ficarazzi.pa.it](mailto:osl@cert.comune.ficarazzi.pa.it)

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA,  
ASSISTENZA E DIFESA LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI FICCARAZZI  
E DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: \_\_\_\_\_**

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

La Dott.ssa Daniela Maria Amato, Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficcarazzi (PA), nominata con D.P.R. Del 09.06.2020, per la gestione della procedura di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Ficcarazzi (PA);

E

L'Avv. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ - PEC \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_, di seguito "professionista".

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficcarazzi (PA).
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficcarazzi, al 31-12-2018;

- con propria Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato all'Avv. \_\_\_\_\_ l'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa legale per la tutela della posizione e degli interessi dell'Amministrazione e di questa Commissione Straordinaria, nello specifico, al fine di \_\_\_\_\_.
- detto professionista ha presentato dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti professionali e l'assenza di cause di esclusione, insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di situazioni di incompatibilità/inconferibilità con l'incarico conferito.

### **Ciò premesso**

Tra le parti sopra indicate si stipula il seguente contratto di assistenza e difesa legale, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:

Art. 1) Il contratto ha per oggetto lo svolgimento dell'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa legale per la tutela della posizione e degli interessi dell'Amministrazione e di questa Commissione Straordinaria, nello specifico, al fine di \_\_\_\_\_.

Art 2) Per l'espletamento del presente incarico le parti pattuiscono il compenso professionale complessivo di € \_\_\_\_\_, in forza della pro forma presentata dal professionista, agli atti d'Ufficio. Il compenso da liquidare al professionista rimane determinato nella misura convenuta e non è soggetto a incrementi o diminuzioni in caso di difforme quantificazione delle spese legali da parte dell'Autorità Giudiziaria in sede di provvedimento definitivo della controversia per cui l'incarico è stato conferito.

Art. 3) L'Avvocato accetta il servizio legale, impegnandosi a non assumere, fino alla conclusione del giudizio, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Ficarazzi e la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le attività poste in essere, debitamente documentate.

Art. 4) L'incarico comprende ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta nel giudizio, di talché la Commissione Straordinaria potrà richiedere all'Avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza

dell'instaurazione dei giudizi, la Commissione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione ogni soluzione tecnico-giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi, a garantire maggiore efficacia ed economicità per l'Ente, a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. L'incarico comprende, altresì, l'obbligo del professionista di porre in essere le attività di recupero stragiudiziale ed eventualmente giudiziale mediante precetto, delle eventuali somme cui la controparte sia stata condannata in sede giudiziale a rifondere alla Commissione a titolo di spese legali. In tale ipotesi al legale saranno corrisposte in aggiunta al compenso come sopra determinato, le sole spese vive opportunamente documentate. Il legale si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di trasmettere tempestivamente alla Commissione copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere è riservata alla Commissione, fermo restando l'obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli alla Commissione.

Art. 5) Il legale si impegna, in particolare: a partecipare agli incontri ed alle riunioni organizzate presso la sede Comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli; a relazionare e tenere informato costantemente l'OSL circa l'attività di volta in volta espletata; ad aggiornare con cadenza annuale per iscritto la Commissione sullo stato dei procedimenti e, con cadenza annuale, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché dei verbali di causa di carattere rilevante; alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere alla Commissione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato. L'OSL resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Art. 6) La Commissione metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la gestione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale o conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Commissione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il legale nominato che ha reso anche separata dichiarazione agli atti d'Ufficio, si impegna a comunicare tempestivamente alla Commissione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 8) La Commissione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec con preavviso di 10 giorni, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato esclusivamente per motivate ragioni, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei modi di cui al punto 2.

Art. 10) La Commissione effettuerà il pagamento del compenso entro 30 giorni dall'invio della fattura elettronica. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti delle somme impegnate dall'OSL, verranno liquidate se comprovate con idonea documentazione analitica.

E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- del documento fiscale elettronico;
- dell'autocertificazione di regolarità contributiva
- di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la

parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Nell'incarico affidato tale spesa è inclusa nel compenso complessivo su indicato.

Art. 11) Il Foro esclusivamente competente per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto è quello di Termini Imerese.

Art. 12) Il professionista ha diritto a percepire per lo svolgimento dell'incarico ricevuto l'importo pattuito di cui all'art. 2 del presente disciplinare, sia in caso di soccombenza della Commissione sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna di quest'ultima a tutte le spese di lite, il legale nominato, in attuazione e nell'ambito del presente incarico e senza ulteriori oneri a carico dell'Ente, fatto salvo il rimborso delle spese vive, metterà in esecuzione, ai sensi del c.p.c., il titolo esecutivo per il recupero delle somme.

Art. 13) Il trattamento dei dati personali, forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà improntato ai principi di liceità e correttezza; per le finalità di cui al presente disciplinare e delle attività da esso derivanti. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della procedura di affidamento e di esecuzione del presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ficarazzi, il quale riconosce al professionista interessato i diritti di cui al citato Regolamento in ordine all'accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, etc... L'interessato potrà rivolgere eventuali richieste all'Ente, mediante invio di pec all'indirizzo [segreteria generale@cert.comune.ficarazzi.pa.it](mailto:segreteria generale@cert.comune.ficarazzi.pa.it), e potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento o proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni ivi contenute.

Art. 14) Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile, e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 15) Il legale incaricato Avv. \_\_\_\_\_ è responsabile della tenuta e del trattamento dei dati personali inerenti l'incarico e dovrà dare attuazione al Regolamento UE 679/2016 e autorizza contestualmente l'OSL e l'Ente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 16) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

La sottoscrizione del presente contratto di affidamento del servizio legale costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute e richiamate e può avere luogo da remoto.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Professionista**

Avv. \_\_\_\_\_

**Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione**

**Il Presidente**

Dott.ssa \_\_\_\_\_